



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 119 di data 8 ottobre 2018

OGGETTO:

Affidamento incarico di consulenza e coordinamento linguistico computazionale, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, alla ditta Forskningscentrum for Europeisk Fiersprakighet di Vasa (Finlandia) nell'ambito del progetto Vocabolar del Ladin Fascian - periodo dal 10 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018.

Bilancio gestionale 2018-2020-esercizio finanziario 2018

(Compenso lordo - Impegno di spesa di Euro 22.570,00 – Capitolo 51470/1

IL DIRETTORE

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 ed il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 e 30 di data 29 dicembre 2017 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 8 febbraio 2018 e ss.mm.;
- visto in particolare l'allegato "Vocabolar del Ladin fascian" – 2018-2019, con il quale si descrive nel dettaglio il progetto per la redazione di un Vocabolario che raccolga e documenti l'intero patrimonio lessicale del ladino fassano, in tutte le sue varietà locali;
- ricordato che il progetto ha ottenuto nel corso del 2015 il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 60.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 77 di data 22.04.2015), per la seconda annualità (2016) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 125 di data 20.06.2016) e per la terza annualità (2017) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 185 di data 28.06.2017) su una spesa massima ammessa di € 85.000,00 (contributo 72,94%), ed è stato confermato il finanziamento di 58.000,00 per l'anno 2018 (delibera Giunta Regionale n. 57 di data 28.03.2018) su una spesa massima ammessa di € 80.000,00 (contributo 72,50%);
- valutata la necessità di proseguire il lavoro di codifica, revisione e strutturazione dei dati lessicali raccolti, anche mediante elaborazione di appositi algoritmi implementati nel database lessicale che permettano l'ottimizzazione della pre stampa (funzione checkprint), e considerato che si rende necessaria l'individuazione di un esperto linguista computazionale che coordini le attività dei lessicografi;
- rilevato che per la conduzione dell'iniziativa sopra citata, tenuto conto anche dei tempi degli obiettivi, che non consentono di avvalersi di solo personale interno, risulta necessario rivolgersi a una consulenza scientifica specialistica esterna di linguistica computazionale, appositamente individuata che possieda formazione accademica ed elevate competenze nel trattamento di dati specificamente nel campo della lessicografia bilingue, della dialettologia e delle lingue di minoranza, non riscontrabile nella dotazione organica dell'istituto;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- verificato che il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e le relative disposizioni attuative, consentono l'affidamento diretto di un incarico ad un soggetto esterno all'amministrazione nei seguenti casi:
 - quando non ha per oggetto l'esercizio di funzioni istituzionali, l'esercizio di un pubblico servizio, l'esecuzione di lavori pubblici, l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e l'attività di comitati o organi collegiali (art. 39 quater, comma 5) e dunque, non è necessario far ricorso alle specifiche regole di evidenza pubblica vigenti in materia;
 - al ricorrere, anche in alternativa tra loro, delle seguenti condizioni e cioè: per il perseguimento di obiettivi complessi; per esigenze cui non può essere fatto fronte con il personale di servizio in considerazione dell'alto contenuto culturale di professionalità richiesto non presente o comunque non disponibile nell'amministrazione; per impossibilità di svolgere l'attività con personale interno in relazione ai tempi di realizzazione

dell'obiettivo; quando, per particolare situazioni di urgenza o di emergenza, non è possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne (art. 39 quinquies);

- preso atto che le attività ricomprese nell'incarico di ricerca di cui al presente provvedimento hanno a oggetto:
 1. sviluppo, gestione e implementazione del toolbox lessicografico appositamente adattato al progetto VOLF;
 2. programmazione tecnico-scientifica del progetto;
 3. coordinamento operativo dell'attività linguistica e lessicografica e formazione degli addetti lessicografi;
 4. controllo della coerenza lessicografica degli articoli;
 5. controllo e sviluppo della funzione check print del database;
 6. stampa di preprint di sezioni del vocabolario secondo le richieste della direzione;
 7. utilizzazione di un server per il lavoro on-line con accessi simultanei e backup quotidiano garantito;

- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di ricerca hanno esattamente tali caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo specifica competenza di linguistica computazionale, con alta formazione accademica ed elevate competenze nel trattamento di dati specificamente nel campo della lessicografia bilingue, della dialettologia e delle lingue di minoranza;

- contattato allo scopo e verificata la disponibilità dott. Vittorio Dell'Aquila, specializzato in linguistica computazionale, sviluppo e gestione di database per il trattamento automatico delle lingue di minoranza e in particolare della lingua ladina, a svolgere le sopracitate attività per il periodo ottobre – dicembre 2018;

- vista la lettera di data 5 settembre 2018 (n. prot. n. 1450/2018 del 5 ottobre 2018) con la quale il dott. Dell'Aquila ha manifestato la disponibilità a collaborare con l'Istituto specificando che l'attività in argomento verrà svolta tramite la Forskningscentrum for Europeisk Fiersprakighet con sede a Vasa, Fjarilsvagen 9 A5 (Finlandia) – P.I. 2256939-6, ditta che si occupa di linguistica computazionale e ricerca linguistica sul plurilinguismo e sulle lingue di minoranza, con particolare competenza nella lingua ladina, comprovata da decenni di collaborazione con le diverse istituzioni culturali ladine da parte del dott. Dell'Aquila;

- rilevato che è stato concordato un compenso complessivo di Euro 22.570,00, commisurato alla dimensione della banca dati del VOLF, a oggi composta da 220.500 unità lessicali, e che tale corrispettivo risulta congruo sia in riferimento all'alta specializzazione che alla competenza scientifica richiesta, nonché in linea con tipologie analoghe di altri contratti stipulati dall'Istituto;

- valutata l'offerta congrua in relazione sia all'alta specializzazione sia alla competenza scientifica richiesta;

- viste le recenti linee interpretative in materia di collaborazioni coordinate e continuative a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e del d.lgs. n. 75/2017 allegate alla circolare prot. n. 82027 di data 8 febbraio 2018, inviate dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia Autonoma di Trento con nota prot. n. D3219/2018/82027/1.1.2-2018-4 in data 8 febbraio 2018 (ns. prot. 200 di data 9 febbraio 2018);

- ritenuto di procedere all'affidamento alla ditta Forskningscentrum for Europeisk Fiersprakighet con sede a Vasa, Fjarilsvagen 9 A5 (Finlandia) – P.I. 2256939-6, ai sensi dell'art. 39 sexies della l.p. 23/1990 e s.m. l'incarico di ricerca evidenziato in virtù dell'elevata competenza acquisita con la propria formazione e con la propria attività professionale come dimostrato dal C.V. del dott. Vittorio Dell'Aquila;

- verificato che, ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il consulente non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
 - attestazione requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016);
 - richiesta di non applicazione della ritenuta da parte di soggetti non residenti;
 - modulo relativo al trattamento dei dati personali;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- visto l'art. 39 septies della legge provinciale 23/1990 che ha previsto che *"Gli incarichi di cui all'articolo 39 sexies possono essere affidati a:*
 - a. enti funzionali dell'amministrazione;
 - b. università o loro strutture organizzative anche interne;
 - c. società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;
 - d. società, fondazioni e persone giuridiche private;
 - e. professionisti, anche associati, nonché soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate;
 - f. docenti universitari;
 - g. lavoratori dipendenti";
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2018	totale giorni virtuali
DET.39/2012	2012	€ 1.210,00	15			
DET. 89/2012	2012	€ 5.000,00	62			
DET. 113/2012	2012	€ 1.440,00	18			
DET. 87/2014	2014	€ 6.100,00	75			
DET. 87/2015	2015	€ 13.786,00	170			
DET. 115/2015	2015	€ 793,00	10			
DET. 94/2016	2016	€ 18.000,00	222			
DET. 97/2017	2017	€ 18.500,00	228			
				€ 18.500,00	228	1029
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- visto l'art. 39 septies della legge provinciale 23/1990 che ha previsto che *"Gli incarichi di cui all'articolo 39 sexies possono essere affidati a:*

- h. *enti funzionali dell'amministrazione;*
- i. *università o loro strutture organizzative anche interne;*
- j. *società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;*
- k. *società, fondazioni e persone giuridiche private;*
- l. *professionisti, anche associati, nonché soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate;*
- m. *docenti universitari;*
- n. *lavoratori dipendenti”;*

- rilevato altresì che l'incarico in argomento si configura fiscalmente come prestazione professionale;
- visto lo schema di contratto che andrà a disciplinare il rapporto di consulenza in argomento, allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che, come si evince dalla dichiarazione agli atti, l'incarico verrà svolto in Finlandia presso la sede della Forskningscentrum for Europeisk Fiersprakighet, senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017 “Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018” che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
 - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto volto alla raccolta, conservazione, ordinamento, studio e pubblicazione dei materiali che si riferiscono alla lingua della gente ladina, promuovendole la diffusione e l'accessibilità, premesse indispensabili per la conservazione della lingua e per la conduzione di studi e ricerche in ambito linguistico;
 - dato atto inoltre che il progetto Volf è stato finanziato dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige per oltre il 50%;
 - ritenuto che non sussistano i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
 - visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);

- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dati;
- vista la L. 190/12 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 di data 30 gennaio 2018 avente ad oggetto: "Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 dell'Istituto Culturale Ladino";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente all'estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;
- visto il D.l.s 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
- visto il D.L. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA (estensione a tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo dello "split payment");
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.;
- quantificata in Euro 22.570,00 la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, come segue:

Forskningscentrum for Europeisk Fiersprakighet	Euro 18.500,00
Erario (versamento diretto)	Euro 4.070,00

- dato atto che la spesa complessiva di Euro 22.570,00 derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi stanziati al capitolo 51470/1 (Progetto Volf: incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza) del bilancio gestionale 2018-2020 con imputazione all'esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della legge provinciale n. 23/1990, alla ditta Forskningscentrum for Europeisk Fiersprakighet con sede a Vasa, Fjarilsvagen 9 A5 (Finlandia) – P.I. 2256939-6 un incarico di consulenza, per le seguenti attività:
 - sviluppo, gestione e implementazione del toolbox lessicografico appositamente adattato al progetto VOLF;
 - programmazione tecnico-scientifica del progetto;
 - coordinamento operativo dell'attività linguistica e lessicografica;

- formazione e direzione dell'equipe di lessicografi;
- controllo della coerenza lessicografica degli articoli;
- controllo e sviluppo della funzione check print del database;
- stampa di preprint di sezioni del vocabolario secondo le richieste della direzione;
- utilizzazione di un server per il lavoro on-line con accessi simultanei;

2. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) che si configura fiscalmente come prestazione professionale, sarà formalizzato tramite sottoscrizione di apposito contratto in conformità allo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
3. di quantificare in Euro 22.570,00 la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento come segue:

Forskningscentrum for Europeisk Fiersprakighet	Euro 18.500,00
Erario (versamento diretto)	Euro 4.070,00

4. di dare atto che, come da accordi con il consulente, l'incarico di cui al punto 1) verrà completato entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2018;
5. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del corrispettivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento previa attestazione della regolarità delle prestazioni da parte della Direzione dell'Istituto, secondo le condizioni contrattuali;
6. di provvedere al versamento dell'IVA dovuta sull'acquisto, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di acquisti intracomunitari nell'ambito dell'attività istituzionale
7. di impegnare la somma derivante dall'affidamento dell'incarico al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di accertare l'importo di Euro 16.363,25 al capitolo 2170 a titolo di contributo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 57 di data 28 marzo 2018 per il "Progetto Volf – un thesaurus lessicografico per il ladino in Fassa";
9. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Firmato digitalmente da: Fabio Chiochetti
 Motivo: compenteza
 Data: 08/10/2018 11:52:35

Allegato: schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• dott. Vittorio Dell'Aquila [REDACTED] in qualità di titolare della ditta Forskningscentrum for Europeisk Fiersprakighet con sede a Vasa, Fjarilsvagen 9 A5 (Finlandia) – P.I. 2256939-6

premessi

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx ottobre 2018 l'ICL ha affidato alla ditta Forskningscentrum for Europeisk Fiersprakighet con sede a Vasa, Fjarilsvagen 9 A5 (Finlandia) – P.I. 2256939-6 un incarico di consulenza nell'ambito del Progetto Volf,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

L'ICL affida alla ditta Forskningscentrum for Europeisk Fiersprakighet con sede a Vasa, Fjarilsvagen 9 A5 (Finlandia) – P.I. 2256939-6 (di seguito denominata consulente) che accetta, un incarico avente ad oggetto le seguenti attività, nell'ambito del progetto Volf:

- sviluppo, gestione e implementazione del toolbox lessicografico appositamente adattato al progetto VOLF;
- programmazione tecnico-scientifica del progetto;
- coordinamento operativo dell'attività linguistica e lessicografica;
- formazione e direzione dell'équipe di lessicografi;
- controllo della coerenza lessicografica degli articoli;
- controllo e sviluppo della funzione check print del database;
- stampa di preprint di sezioni del vocabolario secondo le richieste della direzione;
- utilizzazione di un server per il lavoro on-line con accessi simultanei;

Articolo 2

(Qualificazione e durata)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990 ed avrà inizio il 10 ottobre 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il consulente si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il consulente:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al consulente di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il consulente si impegnano a trattare i dati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, come regolamento nell'atto di nomina ad Autorizzato al Trattamento e istruzioni operative (Allegato 2).

Articolo 5

(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali – RINVIO)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili, si rimanda all'Allegato 1 per la disciplina degli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali.

Articolo 6

(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

Il consulente dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli. Con la sottoscrizione del presente contratto, il consulente, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Istituto Culturale Ladino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei confronti del medesimo consulente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 7

(Codice di comportamento)

Il consulente rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217. A tal fine il consulente dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il consulente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il consulente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. L'Istituto, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 8

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al consulente, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso di € 18.500,00 (operazione intracomunitaria). Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al consulente, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 9

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al consulente la somma di cui al precedente art. 8 alla conclusione dell'incarico, dietro presentazione di regolare fattura intestata all'Istituto Culturale Ladino e previa attestazione del Direttore dell'Istituto dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

Articolo 10

(Tracciabilità dei pagamenti)

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011.

Articolo 11
(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del consulente, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 12
(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del consulente.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 13
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del consulente nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 14
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 15
(Diritti d'autore)

Ai sensi della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporre liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

Articolo 16
(Clausola di rinvio)

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990.

Articolo 17
(Controversie)

In merito alle controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, le stesse saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino e l'incaricato. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione, dette controversie saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Istituto, uno dall'incaricato ed il terzo da designarsi, previa richiesta da parte dell'Amministrazione committente, dal Presidente del locale Tribunale nell'ambito dei magistrati

in forza presso il Tribunale stesso, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

Per Forskningscentrum for Europeisk Fiersprakighet
dott. Vittorio dell'Aquila

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 119 del 8 ottobre 2018

Vigo di Fassa, 8 ottobre 2018

Firmato digitalmente da: Fabio Chiocchetti
Motivo: compenteza
Data: 08/10/2018 11:52:58

EB

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2018 – 2020.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51470/1	2018	imp. N. 434	18.500,00
51470/1	2018	imp. N. 435	4.070,00

Vigo di Fassa, 8 ottobre 2018

Firmato digitalmente da DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo: regolarità contabile
Data: 08/10/2018 11:53:30

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti